



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. **744/2020** del Ruolo Generale Lavoro
Previdenza Assistenza

PROMOSSA DA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. MEAZZA GIANFRANCO [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RESISTENTE

E CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED]

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni



TERZA CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo

All'udienza del **29/04/2022** la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente:

1) *Ai sensi dell'art. 18, comma 5°, L. nr. 300/1970, come richiamato dal 7° comma, L. nr. 300/1970, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e*

██████████
██████████ *al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente (€ 46.581,48), o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo.*

2) *Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e Cpa e quant'altro dovuto per legge, da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.*

Nell'interesse della resistente:

2. *Nel merito e in via principale:*

rigettare la domanda promossa dal ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto assolvere ██████████

3. *In via meramente subordinata.*

accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ██████████ *per i fatti dedotti in espositiva da parte avversaria e per l'effetto dichiarare esente da* ██████████

██████████ *assolverla da ogni avversa pretesa.*

4. *con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato in data [REDACTED]

[REDACTED] prestando servizio [REDACTED]

Esponeva che in [REDACTED] gli veniva comunicato il licenziamento per cessazione di appalto, ma essendo in congedo per l'assistenza a un familiare la risoluzione del rapporto di lavoro veniva posticipata, sino alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro [REDACTED] per cessazione di appalto, a seguito [REDACTED].

Il ricorrente contestava la legittimità del licenziamento, e in particolare la cessazione dell'appalto, atteso che l'appalto non era in realtà cessato o sospeso, bensì proseguiva nella sua normale attività, con conseguente insussistenza del giustificato motivo oggettivo.

Riteneva di avere pertanto diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, invocando l'attribuzione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 18, comma 5, dello statuto dei lavoratori, nella complessiva misura indicata nelle epigrafate conclusioni.

Con memoria difensiva depositata in data [REDACTED]

[REDACTED] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversa.

Sosteneva che il ricorrente aveva sempre espletato attività [REDACTED]

[REDACTED] e che poco prima della scadenza dell'appalto con l'ente [REDACTED] la [REDACTED] attivava la procedura di cambio appalto con l'impresa subentrante [REDACTED]

In data [REDACTED] veniva sottoscritto un verbale di accordo sindacale tra le due imprese, in forza del quale quest'ultima si impegnava ad assumere, dal [REDACTED] i lavoratori indicati in un elenco allegato al verbale, tra cui il ricorrente, che veniva pertanto inserito nel cambio di appalto, avente ad oggetto servizio [REDACTED]

Precisava che seguito del cambio di appalto manteneva il servizio [REDACTED] esclusivamente presso [REDACTED] sedi, per la copertura delle quali era necessario l'impiego di quattro operatori. Negava comunque di avere assunto altro lavoratore per sostituire il ricorrente, assente per congedo straordinario, bensì per sostituire il lavoratore [REDACTED] che aveva rassegnato le dimissioni.

Sosteneva pertanto la legittimità del licenziamento, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto dalla subentrante [REDACTED] da cui chiedeva di essere garantita, contestando inoltre la fondatezza dei conteggi mediante i quali era stata quantificata l'indennità risarcitoria, ed eccependo il mancato calcolo dell'*aliunde perceptum et percipiendum*.



All'udienza del 24 febbraio 2021 Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della [REDACTED] la quale tuttavia, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva ritualmente dichiarata contumace.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.

All'udienza del 29/04/2022, all'esito della discussione della causa, il Tribunale pronunciava la presente sentenza, contestualmente motivata, che veniva immediatamente depositata in via telematica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato per le seguenti ragioni.

Il licenziamento intimato al ricorrente [REDACTED] è infatti del tutto legittimo, ed assistito da giustificato motivo oggettivo, essendo pacifico essere intervenuto un cambio di appalto [REDACTED] in relazione al servizio oggetto dell'appalto [REDACTED]

La legittimità del licenziamento trova piena conferma nel verbale di accordo sindacale del [REDACTED] nel quale si dava atto che la cooperativa resistente aveva attivato la procedura di cambio appalto nei confronti [REDACTED], la quale si impegnava ad assumere, tra gli altri, i lavoratori indicati nell'allegato A al verbale, tra cui il ricorrente.

Nel verbale veniva espressamente previsto che *i contratti di lavoro in essere con la società uscente dovranno a tutti gli effetti intendersi risulti consensualmente, senza diritto al preavviso contrattuale, a far data dal [REDACTED]* sebbene nel caso del ricorrente vi sia stata una proroga del rapporto di lavoro per via del congedo straordinario per l'assistenza a [REDACTED] circostanza che ovviamente non giustifica un differente trattamento rispetto agli altri dipendenti.

In altri termini, il giustificato motivo oggettivo del licenziamento è già contenuto nel verbale di accordo sindacale, formatosi in sede protetta, con tutte le garanzie per i lavoratori, e del quale pertanto non può dubitarsi della idoneità a giustificare la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della cooperativa resistente per effetto del cambio di appalto.

La cooperativa resistente, d'altra parte, ha chiarito le ragioni dell'impossibilità di un reimpiego del ricorrente nei limitati servizi ancora in essere, nei termini esposti nella memoria difensiva e nella documentazione allegata.

Non è dato peraltro comprendere come mai il ricorrente abbia proposto azione giudiziaria contro l'odierna ricorrente e non, piuttosto, nei confronti [REDACTED], che in forza del menzionato accordo sindacale sarebbe stata tenuta ad assumerlo, cosa che il ricorrente



nemmeno allega di avere chiesto alla terza chiamata in causa, e nei confronti della quale non propone alcuna domanda nel presente giudizio, limitando le sue rivendicazioni esclusivamente nei confronti [REDACTED] anche dopo la chiamata in causa [REDACTED]

È opportuno precisare che la chiamata in causa [REDACTED] è stata richiesta, in via subordinata, soltanto [REDACTED] con una richiesta di garanzia nei suoi confronti, mentre il ricorrente non ha mai proposto alcuna domanda nei confronti della terza chiamata.

Ne consegue che, avendo il ricorrente agito esclusivamente nei confronti [REDACTED] il ricorso risulta integralmente infondato nei confronti [REDACTED] resistente, per le ragioni esposte.

Per queste ragioni, la chiamata in giudizio [REDACTED] rimasta contumace, risulta processualmente neutra in relazione alle domande proposte.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

[REDACTED] viene infine condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della legge 31 dicembre 2012 n° 247, degli articoli 1, 4 e 28 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n° 55 e delle tabelle ad esso allegate, nei seguenti termini:

valore controversia: euro 46.581,48

scaglione di riferimento: da euro 26.000,01 a 52.000 (causa di lavoro)

a) onorari per la fase di studio:	euro 2.000
b) onorari per la fase introduttiva:	euro 800
c) onorari per la fase istruttoria:	euro 900
d) onorari per la fase decisoria:	euro 1.500
TOTALE	euro 5.200

oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Nulla sulle spese nei confronti [REDACTED] in ragione della mancata costituzione in giudizio e dell'assenza di domande nei suoi confronti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 CPC:

- rigetta il ricorso proposto da [REDACTED]
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della [REDACTED] che liquida, nei termini precisati in



motivazione, in euro 5.200 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Oristano, addì 29/04/2022

Il Giudice
dott. Salvatore Carboni

IL GIUDICE
Dott. Salvatore Carboni

